

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2026

215/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DAL SIG. NICOLA ONGARO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1392^a riunione del 25 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIQD) e l'Allegato B, recante il "Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIQC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026), con cui i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 4 marzo 2026 (prot. Autorità 17109 in pari data), il sig. Nicola Ongaro (di seguito: Ongaro o reclamante), per il tramite della Federconsumatori Udine APS, ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore), il mancato ripristino dei valori corretti di tensione sul POD IT001E30507964;
2. con nota dell'11 marzo 2026 (prot. 18929), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 25 marzo 2026 (prot. Autorità 22713 in pari data), e-distribuzione ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 20 aprile 2026 (prot. 29247), l'Autorità ha trasmesso alle parti una richiesta di informazioni;
5. con nota del 27 aprile 2026 (prot. Autorità 31117 in pari data), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta;
6. con nota del 27 aprile 2026 (prot. Autorità 31134 in pari data), anche e-distribuzione ha risposto alla suddetta richiesta;
7. in data 12 giugno 2026, la Direzione Infrastrutture Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del Titolo 6 del TIQD che disciplina la "*Qualità della tensione*":
 - l'articolo 50 rubricato "*Caratteristiche di qualità della tensione e norme del Comitato Elettrotecnico Italiano*" e in particolare:
 - i. il comma 50.3 secondo cui "*Per le variazioni della tensione di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione esercite alla tensione nominale di 230 V (fra le fasi per le reti trifasi a tre conduttori e fra fase e neutro per le reti trifasi a quattro conduttori), si applicano i seguenti limiti di variazione della tensione: tensione massima 253 V e tensione minima 207 V*";
9. rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni del TIQC:
 - l'articolo 9, rubricato "*Tempo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura e relativo corrispettivo*" e in particolare:
 - i. il comma 9.1, il quale prevede che "*Il tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura inviata dal richiedente o dal produttore e la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica*";
 - ii. il comma 9.4, secondo cui "*Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti di variazione definiti dal Titolo 6 del TIQD, il distributore è tenuto a*

informare il richiedente o il produttore, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica, del tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura, e che in caso di mancato rispetto di tale tempo è previsto un indennizzo automatico”;

- l'articolo 2, rubricato “Definizioni” e in particolare:
 - i. il comma 2.1, lett. rr) secondo cui il “tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi” è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del distributore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo”;
 - ii. il comma 2.1, lett. ww) secondo cui la “verifica della tensione di fornitura” è l'accertamento del rispetto dei limiti di variazione della tensione definiti dal Titolo 6 del TIQD”;
- l'articolo 10, rubricato “Tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura” e in particolare il comma 10.1, il quale prevede che “Il tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione al richiedente o al produttore del documento recante l'esito della verifica della tensione di fornitura e la data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura”;
- l'articolo 21, comma 5, il quale dispone che “nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici o generali di qualità siano necessari atti autorizzativi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti”;
- l'articolo 22, rubricato “Livelli specifici di qualità commerciale del servizio” e, in particolare, la Tabella 1 che stabilisce il “tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura” in “50 giorni lavorativi”;
- l'articolo 26, rubricato “Casi di indennizzo automatico”, il quale stabilisce che “Gli indennizzi automatici sono [...] crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione”, a seconda “a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione”; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo”; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard a cui si riferisce la prestazione.”.

QUADRO FATTUALE:

10. In data 9 aprile 2024, il reclamante, tramite il venditore Sorgenia S.p.a. (di seguito: Sorgenia o venditore), ha richiesto al gestore una verifica di tensione, ai sensi della Deliberazione 617/2023/R/eel;
11. nel periodo compreso tra il 19 giugno 2024 e il 26 giugno 2024, e-distribuzione ha effettuato la verifica di tensione presso il POD nella titolarità del reclamante;
12. con nota del 4 luglio 2024, il gestore ha comunicato a Sorgenia che “il valore della tensione d'alimentazione non rientra nei limiti di variazione previsti” e lo ha contestualmente informato che “gli interventi tecnici finalizzati al ripristino di

condizioni di tensione conformi sarebbero stati completati entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di verifica, salvo eventuali sospensioni dovute alla necessità di acquisire gli atti autorizzativi indispensabili alla cantierabilità delle opere di potenziamento previste”;

13. in data 27 marzo 2025, e-distribuzione ha corrisposto al venditore l'indennizzo automatico previsto per i clienti domestici e per i produttori in bassa tensione, ai sensi dell'articolo 26, comma c) del TIQC, pari a € 120,75;
14. in data 15 aprile 2025, il reclamante ha attivato il Servizio di Conciliazione dell'Autorità, ai sensi della deliberazione 21 giugno 2012 260/2012/E/com;
15. in data 9 maggio 2025, il Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia – Tutela archeologica ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;
16. in data 22 aprile 2025, il gestore ha richiesto agli enti competenti l'autorizzazione per la realizzazione delle opere di rete necessarie al ripristino dei valori di tensione conformi alla regolazione; l'intervento progettato dal gestore e presentato in sede autorizzativa *“prevedeva lo scavo a cielo aperto lungo la Strada Regionale S.R. UD 65”*;
17. in data 11 luglio 2025, l'Ente di Decentramento Regionale di Udine ha rilasciato l'autorizzazione richiesta, vietando però *“tassativamente la manomissione del piano viabile della Strada Regionale S.R. UD 65”* e contestualmente imponendo *“la localizzazione dell'intervento lungo il percorso della pista ciclabile”*;
18. in data 23 luglio 2025, il Comune di Aiello del Friuli (UD) ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;
19. successivamente, in base a quanto riferito dal gestore, durante la *“verifica tecnica in fase esecutiva, è emerso che le modalità di manomissione del suolo inizialmente assentite dall'Ente di Decentramento Regionale di Udine - scavo a cielo aperto su pista ciclabile - non risultavano concretamente attuabili nelle condizioni operative riscontrate”* per: *“- la ridotta ampiezza della sede ciclabile, non compatibile con le dimensioni dei mezzi di scavo, in particolare dell'escavatore necessario alle lavorazioni; - la presenza ravvicinata e diffusa di numerosi sottoservizi interferenti (reti idriche, gas, telecomunicazioni e altre infrastrutture interrato); - la conseguente impossibilità di garantire adeguati margini di manovra in sicurezza, tali da escludere il rischio di danneggiamento dei sottoservizi esistenti, come richiesto dalle normative vigenti e dalle stesse prescrizioni autorizzative dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine”*;
20. in data 12 settembre 2025, in assenza di accordo tra le parti, la conciliazione precedentemente attivata dal reclamante presso il Servizio di Conciliazione dell'Autorità si è conclusa con verbale negativo;
21. in data 7 gennaio 2026, il reclamante, per il tramite della Federconsumatori Udine APS, presentava pre-reclamo al gestore;
22. in data 23 febbraio 2026, avendo accertato *“la non attuabilità delle modalità di manomissione del suolo inizialmente autorizzate nell'iter originario”*, e-distribuzione ha presentato, agli enti preposti, la richiesta di variazione progettuale delle precedenti istanze presentate, in data 22 aprile 2025, presso i medesimi enti;

23. in data 2 marzo 2026, il gestore rispondeva al pre-reclamo;
24. non essendo soddisfatto della risposta del gestore al pre-reclamo, in data 4 marzo 2026, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale;
25. in data 20 marzo 2026, il gestore ha inviato un sollecito all'Ente di Decentramento Regionale di Udine, la cui autorizzazione *“costituisce presupposto per il successivo perfezionamento del titolo autorizzativo comunale”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

26. Il reclamante lamenta il persistere dei problemi di sovratensione sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, che causano continui distacchi del suo impianto fotovoltaico;
27. il reclamante, in particolare, evidenzia che la presenza di variazioni della tensione oltre i limiti previsti dalla regolazione vigente era stata accertata dal gestore nel giugno del 2024, ma che, ciononostante, i valori corretti non sono ancora stati ripristinati a causa dell'inerzia di e-distribuzione che starebbe *“procrastinando periodicamente la data di ultimazione dei lavori sin dal 2024”*;
28. il reclamante, pertanto, chiede *“l'immediata esecuzione dei lavori”* ed il ripristino del corretto valore di tensione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

29. e-distribuzione afferma di aver comunicato a Sorgenia, in data 4 luglio 2024, l'esito negativo della verifica di tensione e che *“gli interventi tecnici finalizzati al ripristino di condizioni di tensione conformi sarebbero stati completati entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di verifica, salvo eventuali sospensioni dovute alla necessità di acquisire gli atti autorizzativi indispensabili alla cantierabilità delle opere di potenziamento previste”*;
30. il gestore, nella sua memoria, dichiara che *“per il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità è stato riconosciuto l'indennizzo automatico previsto per i clienti domestici e per i produttori in bassa tensione, ai sensi dell'articolo 26, comma c), della medesima disciplina”*;
31. e-distribuzione riferisce, inoltre, che ai fini del ripristino dei valori di tensione conformi *“è stato sviluppato uno specifico progetto di potenziamento della rete di distribuzione”* che prevedeva *“lo scavo a cielo aperto lungo la Strada Regionale S.R. UD 65, modalità tecnica ordinaria e adeguata alla tipologia dell'opera”*;
32. il gestore sottolinea di avere avviato, in data 22 aprile 2025, l'iter autorizzativo per l'esecuzione dei lavori *“in modalità tecnica ordinaria”* e che *“la distanza temporale intercorsa tra la comunicazione trasmessa al venditore Sorgenia S.p.A. del 04/07/2024 e la presentazione delle suddette istanze di autorizzazione trasmesse dal Gestore agli Enti interessati in data 22/04/2025è riconducibile ad un ritardo nell'avvio delle attività tecniche e procedurali finalizzate all'individuazione della soluzione tecnica di potenziamento da adottare ed alla conseguente attivazione dell'iter autorizzativo”*;

33. e-distribuzione riconosce che *“Tale ritardo è imputabile al Gestore”* e che *“La circostanza è stata formalmente riconosciuta dal Gestore, [...], con conseguente applicazione della disciplina ARERA di cui all’Allegato B (TIQC) alla deliberazione n. 617/2023/R/eel e conseguente riconoscimento dell’indennizzo automatico previsto [...] pari a euro 120,75”*;
34. il gestore afferma che, a seguito dell’avvio dei lavori e *“di successiva verifica tecnica in fase esecutiva, è emerso che le modalità di manomissione del suolo inizialmente assentite dall’Ente di Decentramento Regionale di Udine - scavo a cielo aperto su pista ciclabile - non risultavano concretamente attuabili nelle condizioni operative riscontrate”*;
35. e-distribuzione sottolinea che *“Le criticità operative che hanno reso non attuabile lo scavo a cielo aperto lungo la pista ciclabile sono emerse unicamente a valle di tale riallocazione del sedime dell’intervento, all’esito delle verifiche tecniche di dettaglio svolte in fase esecutiva, e non erano pertanto desumibili né prevedibili sulla base degli elementi conoscitivi disponibili al momento della presentazione delle originarie richieste di autorizzazione”*;
36. il gestore, pertanto, vista *“la non attuabilità tecnica delle modalità di manomissione del suolo inizialmente assentite”*, *“ha ritenuto di adottare, in sostituzione della soluzione originaria, la tecnologia di Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) sull’intero tratto interessato, provvedendo conseguentemente alla presentazione di una nuova istanza autorizzativa agli Enti preposti.”*;
37. e-distribuzione quindi, rappresenta *“che il rinnovo delle autorizzazioni è attualmente in attesa del rilascio dei nulla osta da parte dell’Ente di Decentramento Regionale di Udine e del Comune di Aiello del Friuli [...] che la nostra impresa esecutrice è stata già allertata a riguardo e procederà nell’immediato a dare corso ai lavori di potenziamento, non appena ottenuto il rilascio dei suddetti pareri [...] che i lavori saranno ultimati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettivo avvio degli stessi.”*;
38. il gestore, in conclusione, ritiene di avere *“posto in essere tutte le attività di propria competenza, restando l’esecuzione degli interventi subordinata a procedimenti autorizzativi rimessi a Enti terzi e, pertanto, non imputabili al medesimo.”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

39. Il *thema decidendum* della controversia, oggetto della presente decisione, verte sullo stabilire se il gestore, dal 4 luglio 2024 (data in cui e-distribuzione ha informato Sorgenia che i valori di tensione non erano conformi ai limiti previsti) alla data della presente decisione, abbia posto in essere tutte le attività previste dalla regolazione, al fine del ripristino dei valori di tensione corretti, con riferimento al POD in oggetto;
40. in via preliminare, occorre ricordare che:
 - a. ai sensi dell’articolo 10.1 del TIQC *“Il tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione al richiedente o al produttore del documento recante l’esito della verifica della tensione di*

- fornitura e la data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura”;*
- b. ai sensi dell’articolo 22, Tabella 1 del TIQC, il *“tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura”* è pari a *“50 giorni lavorativi;*
 - c. ai sensi dell’articolo 21.5 del TIQC *“Nel caso in cui per l’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici o generali di qualità siano necessari atti autorizzativi, il tempo per l’esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l’ottenimento di tali atti”;*
41. dagli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria è emerso che:
- a. in data 4 luglio 2024 il gestore ha comunicato al venditore che la citata verifica di tensione aveva dato esito negativo e che pertanto sarebbe stato necessario eseguire dei lavori sulla rete per il ripristino dei valori di tensione corretti. Tali lavori *“sarebbero stati completati entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di verifica, salvo eventuali sospensioni dovute alla necessità di acquisire gli atti autorizzativi indispensabili alla cantierabilità delle opere di potenziamento previste”;*
 - b. il progetto di potenziamento della rete, elaborato da e-distribuzione, prevedeva *“una modifica dell’attuale assetto di rete e la rialimentazione della presa del Cliente dalla cabina secondaria MT/BT denominata “V. IV GENOVA”, posta a circa 330 metri di distanza elettrica dalla fornitura del produttore, attraverso una nuova linea interrata a sezione costante con un conduttore in alluminio con capacità di 195 A.”.* Per realizzarlo il gestore aveva, inizialmente, previsto *“lo scavo a cielo aperto lungo la Strada Regionale S.R. UD 65, modalità tecnica ordinaria e adeguata alla tipologia dell’opera”;*
 - c. in data 22 aprile 2025, il gestore ha dato avvio al primo iter autorizzativo;
 - d. tra la citata comunicazione al venditore (4 luglio 2024) e la data di avvio dell’iter autorizzativo (22 aprile 2025) sono intercorsi 201 giorni lavorativi;
 - e. in data 23 luglio 2025 si è concluso l’iter autorizzativo e successivamente è stato dato avvio ai lavori di potenziamento della rete. Tali lavori, però, si sono interrotti (il gestore non specifica esattamente quando) *“all’esito delle verifiche tecniche di dettaglio svolte in fase esecutiva”* sul nuovo sedime dell’intervento di scavo, ossia al momento dell’inizio dello scavo sulla pista ciclabile; vista la non attuabilità tecnica delle modalità di manomissione del suolo, il gestore ha dovuto modificare la modalità esecutiva dei lavori e dunque, anziché procedere con uno scavo a cielo aperto, ha ritenuto di adottare la tecnologia di Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) sull’intero tratto interessato, provvedendo conseguentemente alla presentazione di una nuova istanza autorizzativa agli Enti preposti;
 - f. tra la data di avvio (22 aprile 2025) e la data di conclusione (23 luglio 2025) del primo iter autorizzativo sono trascorsi 63 giorni lavorativi;
 - g. tra la conclusione del primo iter autorizzativo (23 luglio 2025) e la presentazione agli Enti competenti della variazione delle richieste di autorizzazione (presentate il 23 febbraio 2026) sono intercorsi 147 giorni lavorativi, durante i quali e-

- distribuzione asserisce di aver dovuto individuare la diversa modalità attuativa del progetto e preparare le modifiche alle richieste di autorizzazione;
- h. allo stato delle attuali evidenze istruttorie il secondo iter autorizzativo, avviato dal gestore il 23 febbraio 2026, risulta essere ancora in corso da 85 giorni lavorativi, non si ha evidenza che i lavori siano stati avviati e il corretto valore di tensione sulla fornitura, intestata al reclamante, non risulta ancora essere stato ripristinato;
42. ne consegue, dunque, che, stanti le attuali evidenze istruttorie, dalla “*data di messa a disposizione al richiedente o al produttore del documento recante l’esito della verifica della tensione di fornitura*” (4 luglio 2024), alla data di adozione della presente decisione (25 giugno 2026), risultano trascorsi 496 giorni lavorativi, di cui 63 giorni lavorativi imputabili al primo iter autorizzativo e 85 giorni lavorativi imputabili al secondo iter autorizzativo ancora in corso;
43. risulta, pertanto, che il gestore, alla data dell’odierna decisione, ha già impiegato 348 giorni lavorativi (al netto dei tempi per iter autorizzativi), ma il corretto valore di tensione della fornitura del reclamante non è stato ancora ripristinato;
44. poiché il tempo già intercorso è già circa sette volte il tempo massimo definito dalla regolazione vigente, si ritiene accertata la violazione dell’articolo 22, Tabella 1 del TIQC, non avendo il gestore rispettato il termine massimo dei 50 giorni lavorativi per il ripristino dei corretti valori di tensione (al netto dei tempi necessari per ottenere i titoli autorizzativi);
45. si accerta, altresì, che per la suddetta violazione il gestore ha già riconosciuto ed erogato l’indennizzo automatico previsto dall’articolo 26.2, lett. c) sub i, del TIQC corrispondendo al venditore Sorgenia, in data 27 marzo 2025, l’importo pari ad euro 120,75, essendo stato già superato il triplo del tempo massimo di 50 giorni lavorativi a disposizione del gestore per il ripristino dei corretti valori di tensione;
46. peraltro, l’erogazione del citato indennizzo non esime l’impresa distributrice dagli obblighi di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura;
47. inoltre, con riferimento al tempo impiegato da e-distribuzione per dare avvio ai due iter autorizzativi che si sono resi necessari (rispettivamente 201 giorni lavorativi la prima volta e 147 giorni la seconda volta), appare evidente anche una grave negligenza del gestore medesimo non in linea con la dovuta diligenza “qualificata” richiesta ad un operatore professionale, ex articolo 1176, comma 2 del Codice Civile; né peraltro ED non ha evidenziato, a propria discolpa, circostanze ostative imprevedibili e non superabili con la richiamata diligenza;
48. infatti, con riferimento all’arco temporale intercorso tra il 4 luglio 2024 e il 22 aprile 2025, pari a 201 giorni lavorativi, il gestore si è limitato a dire che “*La distanza temporale in oggetto è riconducibile ad un ritardo nell’avvio delle attività tecniche e procedurali*”, mentre nessuna specifica plausibile giustificazione è stata addotta da e-distribuzione con riferimento all’arco temporale tra il 23 luglio 2025 e il 23 febbraio 2026, pari a 147 giorni lavorativi;
49. tra l’altro, emerge che, in data 7 gennaio 2026, il reclamante presentava al gestore formale pre-reclamo a seguito del quale ED ha dato avvio al secondo iter autorizzativo;

50. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo merita accoglimento, avendo il gestore, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, superato di circa sette volte il termine massimo a sua disposizione per il ripristino del corretto valore di tensione, in violazione dell'articolo 22, Tabella 1 del TIQC;
51. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dal Sig. Nicola Ongaro nei confronti di e-distribuzione S.p.A. con riferimento al POD IT001E30507964, avendo accertato la violazione dell'articolo 22, Tabella 1 del TIQC;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. il ripristino del valore corretto della tensione di fornitura relativa al citato POD;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua